



Comune di
San Vincenzo

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 84 del 21/10/2025

Indice generale

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
SEZIONE I - IL COMUNE.....	1
ART. 1 COSTITUZIONE E FONDAMENTI.....	1
ART. 2 RIFERIMENTI GEOGRAFICI.....	1
ART. 3 SEDE, STEMMA, GONFALONE.....	1
ART. 4 I CITTADINI.....	2
SEZIONE II - PRINCIPI GENERALI.....	2
ART. 5 DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
ART. 6 RIPARTO DELLE COMPETENZE.....	3
ART. 7 RAPPRESENTANZA DELLA COMUNITÀ.....	3
ART. 8 FUNZIONI.....	3
ART. 9 SVILUPPO SOCIALE, CULTURALE, ECONOMICO, SPORTIVO E BENI COMUNI.....	3
ART. 10 PRINCIPI DELLA PROGRAMMAZIONE.....	4
ART. 11 USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO.....	4
CAPO II ATTIVITÀ NORMATIVA.....	5
ART. 12 STATUTO.....	5
ART. 13 REGOLAMENTI.....	5
ART. 14 STRUMENTI DI AUTONOMIA FINANZIARIA.....	5
CAPO III PARTECIPAZIONE POPOLARE.....	6
SEZIONE I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE.....	6
ART. 15 FORME DI PARTECIPAZIONE.....	6
ART. 16 ISTITUTI E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE.....	6
ART. 17 DIRITTO DI RIUNIONE E ASSEMBLEE CITTADINE.....	6
ART. 18 CONSIGLIO DI FRAZIONE.....	6
ART. 19 FORME ASSOCIATIVE E RAPPORTI CON IL COMUNE.....	7
ART. 20 CONSULTAZIONE.....	7
ART. 21 CONSULTE COMUNALI.....	7
ART. 22 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DEI BAMBINI.....	7
SEZIONE II - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE.....	8
ART. 23 INTERROGAZIONI, ISTANZE E PETIZIONI.....	8
ART. 24 DIRITTO DI INIZIATIVA.....	8
ART. 25 REFERENDUM.....	8
ART. 26 REFERENDUM CONSULTIVO.....	9
ART. 27 REFERENDUM PROPOSITIVO.....	9
ART. 28 MATERIE ESCLUSE DAL REFERENDUM CONSULTIVO E PROPOSITIVO	9
ART. 29 COMITATO PROMOTORE.....	9
ART. 30 AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM.....	10
CAPO IV – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ED INFORMAZIONE.....	10
ART. 31 AZIONE AMMINISTRATIVA E DIRITTO DI INFORMAZIONE.....	10
ART. 32 BILANCIO PARTECIPATIVO.....	10
ART. 33 ALBO PRETORIO ON LINE.....	11
ART. 34 ACCESSO E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	11
CAPO V - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE.....	11
ART. 35 ORGANI DI GOVERNO.....	11
ART. 36 IL CONSIGLIO COMUNALE.....	11

ART. 37 – CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI.....	12
ART. 38 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	12
ART. 39 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.....	12
ART. 40 PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI.....	13
ART. 41 DECADENZA DEI CONSIGLIERI.....	13
ART. 42 COMMISSIONI CONSILIARI.....	13
ART. 43 GRUPPI CONSILIARI.....	14
ART. 44 LA GIUNTA COMUNALE.....	14
ART. 45 FUNZIONAMENTO E COSTITUZIONE DELLA GIUNTA.....	15
ART. 46 – DELEGHE ED INCARICHI.....	15
ART. 47 COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE.....	15
ART. 48 IL SINDACO.....	16
ART. 49 VICE SINDACO.....	16
ART. 50 COMPETENZE DEL SINDACO NEI SERVIZI DI PERTINENZA STATALE.....	16
ART. 51 LA RIMOZIONE E LA SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI.....	17
ART. 52 TUTELA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITÀ.....	17
ART. 53 APPARTENENZA ASSOCIAZIONI.....	17
CAPO VI- ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.....	18
ART. 54 - STRUTTURA DEL COMUNE.....	18
ART. 55 – IL SEGRETARIO GENERALE E IL VICE SEGRETARIO.....	19
CAPO VII- ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	19
ART. 56 - I SERVIZI LOCALI.....	19
ART. 57 FORME DI GESTIONE.....	20
ART. 58 ISTITUZIONI.....	20
ART. 59 AZIENDE SPECIALI.....	20
ART. 60 SOCIETÀ PARTECIPATE.....	21
ART. 61 NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE PARTECIPATE, AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI.....	21
ART. 62 COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI.....	21
ART. 63 ASSOCIAZIONISMO, COOPERAZIONE E ASSISTENZA ALLE DISABILITA'	22
ART. 64 INDIRIZZO, VIGILANZA E CONTROLLO.....	22
CAPO VIII- FINANZA E CONTABILITA'.....	23
ART. 65 GESTIONE FINANZIARIA.....	23
ART. 66 ATTIVITÀ DI CONTROLLO.....	23
ART. 67 IL REVISORE DEI CONTI.....	23
ART. 68 GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.....	23
ART. 69 TESORERIA.....	23
CAPO IX NORME FINALI E TRANSITORIE.....	24
ART. 70 I REGOLAMENTI.....	24
ART. 71 ENTRATA IN VIGORE.....	24

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE I - IL COMUNE

ART. 1 COSTITUZIONE E FONDAMENTI

1. San Vincenzo è divenuto un Comune della Repubblica Italiana nel 1949, per separazione dal Comune di Campiglia Marittima, di cui costituiva la frazione costiera.
2. Il primo Consiglio Comunale e il primo Sindaco si sono insediati a pieno titolo nel 1952.
3. Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini all'organizzazione politica, economica, ambientale e culturale della Comunità locale e promuove la collaborazione con altri Enti locali e con gli Uffici periferici dello Stato per la soluzione dei problemi che hanno una dimensione sovracomunale.

ART. 2 RIFERIMENTI GEOGRAFICI

1. San Vincenzo è un Comune della Regione Toscana in Provincia di Livorno, con queste coordinate geografiche, riferite alla Sede Municipale:
 - Latitudine: 43° 6' 33" latitudine nord;
 - Longitudine: 10° 31' 11" longitudine est;
 - Le coordinate rispetto al reticolato internazionale di Gauss Boaga sono:
 1. 625.500 mt. EST
 2. 4.773.250 mt. NORD
2. Il suo territorio ha un'estensione di 33,14 chilometri quadrati e confina:
 - a nord, con Castagneto Carducci;
 - a est, con Suvereto e Campiglia Marittima;
 - a sud, con Piombino;
 - a ovest, con il Mare Ligure.
3. Ha un'altitudine di ml. 5,00, con quota 0,00 alla linea di battigia e quota ml. 646 al vertice di Monte Calvi. Si distinguono una zona di bassa collina calcarea - il versante ovest delle Colline Campigliesi - che va degradando in una zona di pianura umida e bonificata attraversata da sei corsi d'acqua di scarsa portata e con andamento torrentizio.
4. La costa ha uno sviluppo di circa dodici chilometri, con sabbia fine e medio fine, silicea, calcarea, leggermente ferrosa. Il clima è temperato, con escursioni termiche, giornaliere e stagionali, solitamente modeste e con umidità relativa ottimale.- La vegetazione è costituita da alberi e arbusti tipici della costa mediterranea a clima umido e temperato.
5. Eventuali successive modificazioni dei confini comunali sono approvate con Legge Regionale, previa consultazione delle popolazioni interessate.

ART. 3 SEDE, STEMMMA, GONFALONE

1. La sede del Comune di San Vincenzo è ubicata in San Vincenzo, Via Beatrice Alliata n.4

2. I simboli del Comune sono:

- Lo stemma: tagliato da una sbarra d'argento, abbassata: nel 1^a d'azzurro alla torre d'argento, quadra, aperta e finestrata, dal basamento a tronco di piramide, nascente da un mare fluttuoso; nel 2^a di rosso, a due spade d'argento guarnite d'oro, passanti in croce di S. Andrea, poste nel verso della sbarra. Ornamenti esteriori da Comune.
- Il Gonfalone: drappo partito di rosso e d'azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: "Comune di San Vincenzo". Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dai colori rosso e azzurro, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

Entrambi concessi con decreto del Presidente della Repubblica, in data 30/5/1953.

L'uso del gonfalone è disciplinato dalle norme che regolano l'uso della bandiera nazionale ed europea in quanto applicabili.

Il gonfalone può uscire dalla sede municipale solo per la partecipazione a manifestazioni di pubblico interesse.

ART. 4 I CITTADINI

1. Sono cittadini di San Vincenzo tutti coloro che abbiano la residenza in un alloggio, singolo o collettivo, del territorio comunale.
2. A tal fine il territorio comprende il capoluogo di San Vincenzo, la frazione di San Carlo e le case sparse nelle campagne.
3. Ai soli cittadini di San Vincenzo e' riservato, secondo legge, il diritto di scegliere periodicamente il principale organo di governo, cioè il Consiglio Comunale.
4. Agli stessi nonché a tutti coloro che abbiano con il territorio comunale un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o di utenza dei servizi, è altresì riconosciuta, nei modi indicati da questo Statuto, la facoltà di avvalersi degli strumenti di partecipazione su questioni di generale interesse della collettività.
5. Il Comune di San Vincenzo espleta le proprie funzioni nel rispetto delle carte dei diritti del cittadino come utente dei servizi pubblici, come consumatore, come contribuente ed in genere come portatore di diritti da rispettare.

SEZIONE II - PRINCIPI GENERALI

ART. 5 DISPOSIZIONI GENERALI

1. La comunità locale di San Vincenzo e' autonoma nell'ambito dei principi generali fissati dall'ordinamento e realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dal presente statuto.
2. Il Comune e' l'espressione della comunità locale di San Vincenzo, che rappresenta, ne cura gli interessi, e ne promuove lo sviluppo. In attuazione dei principi costituzionali e nell'ambito delle proprie funzioni il Comune e' soggetto istituzionale equiordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione.

ART. 6 RIPARTO DELLE COMPETENZE

1. L'attribuzione delle competenze agli organi dell'Ente è disciplinata dalla legge e dalle disposizioni del presente Statuto nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo e funzioni di gestione.
2. La rappresentanza legale e la rappresentanza in giudizio sono esercitate in relazione alla competenza.
3. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi, i programmi e le funzioni di controllo, verificando la rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi, nel rispetto della distinzione tra le proprie funzioni e quelle dei dirigenti ed operando secondo i principi di imparzialità e di buona amministrazione.
4. Spetta alla dirigenza la direzione delle strutture assegnate, nel rispetto dei principi statutari e dei criteri contenuti nell'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché l'adozione degli atti di gestione. Compete, altresì, l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi per l'attuazione degli obiettivi, sulla base di atti di indirizzo, salvo le ordinanze contingibili ed urgenti in quanto rientranti nella competenza del Sindaco.
5. I funzionari con funzioni dirigenziali sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
6. Nel caso in cui le leggi facciano riferimento agli organi di governo per l'esercizio di funzioni di natura amministrativo-gestionale, le stesse devono intendersi attribuite ai dirigenti.

ART. 7 RAPPRESENTANZA DELLA COMUNITÀ

1. Il Comune rappresenta gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione e al territorio.
2. Per i medesimi fini ed avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dall'ordinamento, il Comune regola i rapporti secondo il principio del bilanciamento tra preminente interesse pubblico e legittimo interesse privato.

ART. 8 FUNZIONI

1. L'esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione e il territorio comunale e' organizzato secondo i principi del presente statuto.
2. Le funzioni attribuite e delegate di competenza dello Stato e della Regione sono esercitate nel rispetto dei principi dello statuto e secondo le norme relative. Con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative di competenza dello Stato e della Regione organizzate a livello locale a seguito dell'identificazione dell'interesse comunale.
3. Le funzioni di cui al comma 2 possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo Stato o dalla Regione le risorse necessarie.

ART. 9 SVILUPPO SOCIALE, CULTURALE, ECONOMICO, SPORTIVO E BENI COMUNI

1. Lo sviluppo economico, sociale, culturale nonché la protezione delle risorse territoriali, ambientali ed umane è perseguito attraverso la promozione e gestione diretta ed indiretta dei servizi nelle forme e con le modalità di cui al presente statuto, nonché mediante le attività di pianificazione, programmazione e promozione nei riguardi dei

soggetti pubblici e privati operanti nel Comune. Costituiscono indirizzo per l'esercizio delle funzioni amministrative:

- a. la tutela e promozione delle risorse ambientali.
- b. La preservazione dei caratteri storici del territorio e identitari della comunità.
- c. il miglioramento della qualità della vita, anche in riferimento alla salubrità dell'ambiente e alla promozione di uno stile di vita corretto attraverso la pratica sportiva .
- d. il perseguimento delle condizioni economiche e giuridiche e di obiettivi politici ed amministrativi, che favoriscono la pari opportunità anche attraverso azioni previste dalla legge finalizzate a rimuovere le cause che impediscono il raggiungimento di una completa parità, ed ogni possibile fonte di discriminazioni preconcelte nella nomina degli organi comunali.
- e. lo sviluppo delle attività economiche
- f. L'ispirazione a valori di pace e solidarietà, favorendo l'integrazione sociale fra culture, confessioni religiose e soggetti portatori di ideali diversi.
- g. La non assoggettabilità a logiche e dinamiche di mercato per quei beni materiali e immateriali essenziali per l'esercizio dei diritti fondamentali della persona e per il benessere collettivo la cui preservazione per le future generazioni è da ritenersi condizione imprescindibile per la comunità.
- h. Il rafforzamento o il ritorno al controllo pubblico per i beni comuni.
- i. Il sostegno economico di iniziative di accoglienza, assistenza e sostegno con finalità di coesione sociale in sinergia con quanto proposto dai soggetti associativi accreditati.
- j. lo sviluppo di impianti, strutture, servizi accessibili ad associazioni e singoli cittadini per favorire la pratica sportiva, in particolare quella dilettantistica.
- k. il diritto umano all'acqua, riconosciuto attraverso la risoluzione 64/92 del 28/7/2010 dell'ONU, che riconosce l'accesso ad un'acqua sicura e pulita e all'igiene come diritto umano.

ART. 10 PRINCIPI DELLA PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune è titolare delle funzioni inerenti gli atti di programmazione economica, sociale e dell'uso ed assetto del territorio, nel rispetto delle disposizioni costituzionali, dell'Unione Europea e delle leggi statali e regionali.
2. L'attività di programmazione si esercita a livello comunale e comprensoriale, a tal fine il Comune di San Vincenzo si impegna a promuovere forme di coordinamento sovracomunale, in ambiti comprensoriali, provinciali e regionali.

ART. 11 USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

1. Il Comune determina ed organizza l'assetto del proprio territorio al fine di favorire lo sviluppo della comunità locale, la ricerca di una migliore qualità della vita e nel rispetto dei valori storici, architettonici, paesaggistici ed ambientali.
2. A tal fine, adotta gli strumenti urbanistici generali, nel rispetto delle leggi statali e regionali, ed in conformità ai piani sovracomunali, regionali e provinciali, e tenendo conto degli atti di coordinamento a livello comprensoriale.
3. L'attuazione degli strumenti urbanistici generali, a mezzo di piani attuativi ed il rilascio di singole concessioni ed autorizzazioni, dovrà rispondere a criteri di semplicità procedimentale e trasparenza, anche nel rispetto della legge, mentre non potrà essere aggravato il procedimento, se non per straordinarie e motivate esigenze, derivanti dallo svolgimento dell'istruttoria.

4. Nell'adozione degli strumenti urbanistici generali, il Comune terrà conto delle direttive ed indirizzi regionali e provinciali, nonché del coordinamento comprensoriale, formalizzati in atti amministrativi esecutivi.

CAPO II ATTIVITÀ NORMATIVA

ART. 12 STATUTO

1. L'ordinamento comunale è determinato dal presente Statuto, nell'ambito della Costituzione e nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla Legge nazionale relativa all'ordinamento dei Comuni e nel rispetto della normativa comunitaria.
2. I regolamenti e l'attività amministrativa del Comune devono conformarsi allo Statuto.
3. Il procedimento per le modifiche allo Statuto deve prevedere idonee forme di preventiva consultazione popolare.

ART. 13 REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti di organizzazione, di esecuzione, indipendenti e di delegificazione:
 - a. sulla propria organizzazione;
 - b. per le materie ad essi demandate dalla legge e dallo statuto;
 - c. per le materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;
 - d. nelle materie in cui esercita funzioni.
2. Nelle materie di competenza esclusiva previste dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria.
3. I regolamenti di carattere generale, le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini devono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale.
4. Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.
5. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.
6. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.
7. E' fatto salvo un diverso termine di entrata in vigore se stabilito nell'atto di approvazione.

ART 14 STRUMENTI DI AUTONOMIA FINANZIARIA

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune può prevedere diverse forme di entrata, tra cui contratti di sponsorizzazione, entrate a fronte di servizi aggiuntivi a favore di soggetti pubblici o privati, compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi, anche mediante sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.
2. Nel rispetto del relativo regolamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.
3. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere e interventi, o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie

"una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza, o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.

4. Il Regolamento sulla Partecipazione disciplinerà tali forme di consultazione nel rispetto del principio che la dichiarazione di contribuzione resa dal cittadino assume carattere vincolante.

CAPO III PARTECIPAZIONE POPOLARE

SEZIONE I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 15 FORME DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce ai cittadini singoli o associati un reale potere di intervento, mediante la facoltà di interrogare e proporre, prevista dall'articolo seguente.
2. Il Comune, a sua volta, si riserva il potere di consultare la cittadinanza o parte di essa, su questioni di rilevante interesse generale o settoriale.

ART. 16 ISTITUTI E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

1. La partecipazione popolare trova concreta attuazione nei seguenti istituti:
 - a. le assemblee dei cittadini;
 - b. il Consiglio di Frazione;
 - c. le Associazioni iscritte all'albo;
 - d. le consulte.
2. Sono strumenti di partecipazione popolare:
 - a. le interrogazioni, le istanze e le petizioni, con finalità conoscitive;
 - b. le proposte, con diritto di iniziativa;
 - c. i referendum consultivi e propositivi
 - d. il bilancio partecipativo.
3. Possono essere previste altre forme di decentramento quali i consigli di quartiere

ART. 17 DIRITTO DI RIUNIONE E ASSEMBLEE CITTADINE

1. Appartiene a tutti i cittadini il diritto di promuovere riunioni o assemblee, in piena libertà, per lo svolgimento di attività politiche, sindacali, ricreative, sportive, economiche, sociali e assistenziali.
2. Il Comune ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione spazi, locali e attrezzature su richiesta dei promotori e nei modi e tempi appositamente deliberati.
3. Per iniziativa del Comune o per richiesta delle Associazioni e dei cittadini è ammessa la consultazione assembleare su questioni di particolare rilevanza per la vita cittadina, anche articolate per frazioni o zone territorialmente definite.

ART. 18 CONSIGLIO DI FRAZIONE

1. Il Comune di San Vincenzo favorisce l'esercizio delle proprie funzioni sul territorio in ambiti decentrati, allo scopo di assicurare la massima funzionalità ed efficacia delle stesse e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
2. A tal fine è istituito il Consiglio di Frazione di San Carlo. .
3. Per il funzionamento del Consiglio di Frazione si rinvia all'apposito Regolamento.
4. Il Consiglio di Frazione è eletto in maniera diretta dai cittadini residenti della frazione.

ART. 19 FORME ASSOCIATIVE E RAPPORTI CON IL COMUNE

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative che contribuiscono con le loro iniziative a favorire lo sviluppo socio - economico, politico, culturale della Comunità, purché rappresentativi di interessi generali.
2. Per favorire lo sviluppo dei rapporti tra i cittadini e le forme di solidarietà, agli organismi associativi operanti nel Comune ed iscritti all'albo possono essere assicurati sostegni diretti ed indiretti secondo le modalità ed i criteri contenuti nel regolamento di partecipazione.
3. E' istituito un Albo, ove vengono iscritti a domanda gli organismi associativi che operano nel territorio comunale, normato da apposito regolamento.

ART. 20 CONSULTAZIONE

1. Le associazioni iscritte all'Albo vengono preventivamente e tempestivamente consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali.
2. L'Amministrazione comunale può avvalersi inoltre della consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, anche non residenti ma in rapporto qualificato con il territorio comunale per ragioni di studio, lavoro o utenza dei servizi. Le consultazioni preventive possono essere rivolte inoltre a soggetti non in possesso della cittadinanza italiana, ma in rapporto qualificato con il territorio e ai giovani minori degli anni 18. Le modalità delle consultazioni sono stabilite di volta in volta dall'Amministrazione.

ART. 21 CONSULTE COMUNALI

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale possono essere costituite consulte.
2. Il Regolamento sulla partecipazione stabilisce i poteri delle consulte, le materie di competenza nonché le modalità di formazione e di funzionamento.
3. Le Consulte hanno potere esclusivamente consultivo e propositivo.
4. L'istituzione di una specifica consulta denominata "consulta referendaria" deve essere prevista nel caso di costituzione di comitato promotore per l'indizione di un referendum.
5. La "Consulta referendaria", composta da rappresentanti del comitato referendario e dell'Amministrazione, deve esaminare i contenuti della proposta entro il termine perentorio di sessanta giorni al fine di valutare l'eventuale adozione di atti amministrativi che soddisfano le istanze alla base della richiesta referendaria.

ART. 22 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DEI BAMBINI

6. Per garantire una fattiva partecipazione all'attività amministrativa può essere istituito un consiglio comunale dei ragazzi e dei bambini competente ad esprimere proposte e pareri su problemi del mondo giovanile.
7. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ed e i bambini è eletto da tutti i cittadini di San Vincenzo di età non superiore a 18 anni iscritti alla scuola secondaria di primo grado (per il consiglio dei ragazzi) e della scuola primaria (per il consiglio dei bambini).
8. La sua composizione ed il suo funzionamento sono stabiliti da apposito atto regolamentare o con la delibera consiliare di istituzione.

SEZIONE II - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 23 INTERROGAZIONI, ISTANZE E PETIZIONI

1. Tutti i cittadini, in forma singola ed associata, con riferimento a problemi di rilevanza cittadina e per promuovere una migliore tutela degli interessi collettivi possono rivolgere al Sindaco:
 - a. interrogazioni con le quali chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa;
 - b. istanze allo scopo di richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento;
 - c. petizioni su questioni di interesse della Comunità.
2. Il Comune di San Vincenzo ha l'obbligo di esaminare tempestivamente e far conoscere agli interessati la decisione che ne è scaturita secondo quanto disposto dalla L. 241/90 smi e dal regolamento di partecipazione.
3. Le istanze, petizioni, interrogazioni, inoltrate sia dai singoli cittadini che in forma associata, devono essere presentate in forma scritta e devono contenere in modo chiaro ed intelleggibile la questione che viene posta o la eventuale soluzione che viene proposta.
4. Le istanze, petizioni, interrogazioni sono rivolte al Sindaco del Comune che provvederà ad assegnarle agli organi competenti per i necessari atti istruttori.
5. Il regolamento sulla partecipazione dovrà disciplinare tempi e modalità di proposizione e risposta ed ogni altro criterio, modalità e procedura necessaria.

ART. 24 DIRITTO DI INIZIATIVA

1. I cittadini, singoli o in forma associata hanno facoltà di iniziativa per l'adozione di Regolamenti di altri atti amministrativi di interesse generale di competenza consiliare.
2. Il diritto di iniziativa si esercita su tutte le materie non esplicitamente escluse dalla normativa vigente.
3. L'iniziativa si esercita mediante proposte redatte in articoli o schemi di deliberazioni e sottoscritte da almeno 100 cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune di San Vincenzo. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Legge 25.5.1970 n. 352 e successive modifiche ed integrazioni per le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
4. Le proposte di cui al presente articolo verranno esaminate da una Commissione Consiliare permanente di cui all'art. 42 del presente Statuto che riferirà in merito al plenum del Consiglio.
5. Il regolamento sulla partecipazione disciplinerà tempi e modalità nonché i termini entro cui il Consiglio Comunale delibera sulle proposte garantendo comunque un tempestivo esame delle stesse e comunque entro 60 giorni dalla ricezione.
6. Per agevolare l'esercizio del diritto di iniziativa, il Comune, qualora lo richiedano i promotori delle proposte, mette a disposizione le strutture comunali.

ART. 25 REFERENDUM

1. Il referendum, istituito mediante il quale i cittadini partecipano tramite un'espressione diretta di voto su quesiti specifici, è di due tipi:
 - a. referendum consultivo attraverso il quale si chiede l'orientamento preventivo dei cittadini su scelte o provvedimenti da assumere.
 - b. referendum propositivo, mediante il quale i cittadini sottopongono all'esame dell'Amministrazione una determinata proposta.

ART. 26 REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il referendum consultivo è indetto qualora ne facciano richiesta almeno il 7% dei cittadini residenti nel Comune aventi diritto al voto oppure la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Comunale.
2. Il quesito deve limitarsi ad un unico argomento e contenere tutti gli elementi per rendere comprensibile la materia della consultazione.
3. Il bilancio non può essere oggetto di quesito referendario.
4. Il quesito deve riferirsi ad un atto o provvedimento non ancora eseguito.
5. Il referendum consultivo risulta valido solo se vi partecipa il 50% più uno degli aventi diritto al voto.
6. Nella seduta successiva allo svolgimento e comunque entro e non oltre 60 giorni, il Consiglio Comunale ne valuta il risultato.
7. Qualora il Consiglio Comunale ritenga di non aderire all'esito referendario, deve adottare apposita deliberazione contenente ampia motivazione.

ART. 27 REFERENDUM PROPOSITIVO

1. Il referendum propositivo è indetto qualora ne facciano richiesta almeno il 7% dei cittadini residenti nel Comune aventi diritto al voto.
2. Il quesito deve limitarsi ad un unico argomento e contenere tutti gli elementi per rendere comprensibile la materia della consultazione
3. la proposta non può abrogare atti già assunti dall'Amministrazione, può tuttavia modificarli emendandoli senza produrre vuoti regolamentari.
4. la proposta da adottare deve essere formulata come articolato di delibera
5. Il referendum propositivo risulta valido se vi partecipa il 50% più uno degli aventi diritto al voto
6. Nella seduta successiva allo svolgimento e comunque entro e non oltre 60 giorni, il Consiglio Comunale prende atto del risultato
7. Qualora il Consiglio Comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum, deve adottare apposita deliberazione contenente argomentata motivazione.
8. Nel caso in cui la proposta abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, l'esito del referendum è vincolante.

ART. 28 MATERIE ESCLUSE DAL REFERENDUM CONSULTIVO E PROPOSITIVO

1. I referendum consultivo e propositivo possono essere indetti su tutte le materie non esplicitamente vietate dalla normativa vigente. Possono riguardare solo materie e atti di esclusiva competenza locale
2. Non è ammesso referendum:
 - a. in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali;
 - b. nei sei mesi antecedenti e successivi alle elezioni amministrative comunali;
 - c. qualora, nei cinque anni precedenti, analoga proposta sia già stata sottoposta a referendum e sia stata respinta ovvero riguardante atti che hanno prodotto obblighi con terzi soggetti che verrebbero meno per effetto dell'approvazione del quesito

ART. 29 COMITATO PROMOTORE

1. Per ogni proposta di referendum dovrà essere costituito un apposito Comitato promotore con compiti propositivi e di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum.

2. Possono essere conclusi accordi tra il Comitato promotore ed il Comune in ordine alle questioni oggetto di referendum soltanto prima che sia iniziata la raccolta delle firme secondo le modalità di cui all'art 21 comma 6 e 7 relative alla Consulta Referendaria. In caso di raggiungimento dell'accordo il referendum non ha luogo.
3. Nelle forme e nei limiti previsti dal Regolamento, il Comune previo parere della Commissione di cui all'art. 30, 1^a comma del presente statuto, può modificare con espliciti provvedimenti le norme sottoposte a referendum nel senso indicato dalla richiesta popolare; in questo caso, su conforme parere della commissione di cui al successivo art. 30, il referendum non ha luogo.

ART. 30 AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM

1. La valutazione di ammissibilità del referendum e' rimessa ad una apposita commissione composta dal Segretario Generale e da due membri esterni esperti in discipline giuridiche.
2. Il Regolamento disciplinerà i criteri, le modalità di nomina ed il funzionamento di detta commissione.
3. Il giudizio di ammissibilità del referendum avverrà precedentemente alla raccolta delle firme per la indizione del referendum stesso.
4. Il Comitato promotore dovrà essere obbligatoriamente sentito prima della valutazione della commissione.
5. Alla raccolta delle firme si procederà solo in caso di parere positivo della commissione.

CAPO IV – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ED INFORMAZIONE

ART 31 AZIONE AMMINISTRATIVA E DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. L'attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati dalla legge e dall'ordinamento comunale e si svolge secondo criteri di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, pubblicità e partecipazione, con le modalità previste nei regolamenti dei procedimenti amministrativi e per l'accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi.
2. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica, secondo quanto stabilito dalle leggi generali, dal presente statuto e dai regolamenti.

ART. 32 BILANCIO PARTECIPATIVO

1. Il Comune adotta il bilancio partecipativo quale strumento di democrazia diretta teso a coinvolgere la cittadinanza nella programmazione e nell'indirizzo di parte delle risorse che vanno a comporre annualmente la previsione di spesa pianificata dall'Amministrazione comunale.
2. Una quota delle risorse contenute nel bilancio comunale di previsione è da destinarsi annualmente per percorsi di bilancio partecipativo, aperti alla cittadinanza e normati da apposito regolamento, con i quali finalizzare le risorse finanziarie verso i progetti di pubblico interesse individuati all'interno del percorso di partecipazione.

ART 33 ALBO PRETORIO ON LINE

1. Il Comune ha un Albo pretorio on line per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei decreti, delle determinazioni, e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.
3. Il periodo di pubblicazione è disciplinato con riferimento alle previsioni di legge o regolamentari per la pubblicità legale degli atti.
4. Per la pubblicazione degli atti di cui al comma 1 del presente articolo, si osservano le disposizioni di legge vigenti in materia, nonché le disposizioni comunali di attuazione.

ART. 34 ACCESSO E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici.
2. Tutti i cittadini hanno diritto ad accedere a tutti gli atti amministrativi ed ai documenti del comune e degli enti, società o associazioni dipendenti o partecipate dal Comune.
3. Il differimento o il diniego all'accesso sono possibili nei soli casi e modi previsti dalla Legge.
4. Il Comune garantisce - mediante Regolamento - ai cittadini singoli o in forma associata l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande progetti e provvedimenti che comunque li riguardano, nonché sulla generalità della propria attività.

CAPO V - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

ART. 35 ORGANI DI GOVERNO

1. Sono organi di governo del Comune: il Sindaco, il Consiglio e la Giunta.
2. L'attribuzione delle competenze agli organi dell'ente, per l'esercizio delle funzioni proprie attribuite o delegate vengono disciplinate dal presente statuto nel rispetto della normativa vigente.
3. Il regolamento del Consiglio Comunale individua i provvedimenti che costituiscono espressione dell'attività di indirizzo e controllo di competenza degli organi elettivi e quelli di gestione riservati alla struttura burocratica. Sono fatte salve le attribuzioni dirette di competenze, effettuati dalla legge e dal presente statuto.

ART. 36 IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge.
2. Il Consiglio indirizza l'attività dell'ente con atti fondamentali aventi carattere normativo, programmatico e pianificatorio. Gli atti fondamentali contengono l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione e le prescrizioni da osservare.
3. Il Consiglio vigila sulla qualità dell'espletamento dei servizi dell'amministrazione e sul rispetto dello statuto e dei regolamenti.
4. L'elezione del Consiglio Comunale di San Vincenzo, la sua durata in carica, il numero dei membri che lo compongono e la loro posizione giuridica, nonché i casi di ineleggibilità ed incompatibilità, surrogazione e supplenza sono regolati dalla legge.

ART. 37 – CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI

1. E' istituita la Conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, di programmazione e di organizzazione dei lavori del Consiglio.
2. La conferenza dei capigruppo consiliari è composta dai capigruppo di ogni gruppo consiliare presente in Consiglio ed è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale con le modalità stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 38 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Le funzioni di presidente del Consiglio Comunale sono svolte dal Sindaco o da chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. Il Consiglio Comunale, in prima seduta, può decidere di nominare un Presidente del Consiglio Comunale diverso dal Sindaco e nominato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Il Presidente forma l'ordine del giorno di ogni seduta del Consiglio sentita la conferenza dei capigruppo consiliari.

ART. 39 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Dopo la convalida degli eletti e prima di ogni altro adempimento il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio Comunale.
2. Subito dopo il giuramento del Sindaco e la presa d'atto della nomina della Giunta, il Consiglio Comunale approva l'atto contenente gli indirizzi generali di governo e le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. Il Consiglio Comunale discute ed approva le proposte di atti deliberativi presentate dai soggetti che hanno diritto di iniziativa.
4. Le proposte di atti deliberativi si ritengono approvate, se ottengono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei votanti, salvi i casi in cui sono richieste maggioranze speciali.
5. Gli atti deliberativi del Consiglio Comunale vengono approvati con votazione palese ad eccezione di quelli concernenti persone, da approvare con votazione a scrutinio segreto e con l'assistenza di tre scrutatori.
6. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e diffuse in streaming, salvo i casi previsti dal regolamento.
7. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con avviso scritto, da consegnare al recapito indicato da ogni consigliere, contenente tutti gli argomenti all'ordine del giorno. Su richiesta dell'interessato la consegna dell'avviso di convocazione può avvenire a mezzo posta elettronica.
8. Il Consiglio Comunale è convocato per singole sedute. L'avviso di convocazione è consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta con le stesse modalità del precedente comma 7.
9. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale disciplina il procedimento di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione .
10. In caso di pericolo di pregiudizi per il Comune o di necessità di integrazione dell'ordine del giorno della seduta per motivi sopravvenuti dopo la sua formazione, la consegna dell'avviso di convocazione è effettuata almeno un giorno prima della seduta.
11. Il differimento dell'esame o dell'approvazione delle singole deliberazioni è deciso a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
12. Il Segretario del Comune partecipa alle sedute consiliari e ne cura la verbalizzazione. Qualora sia impossibilitato e obbligato a non parteciparvi, le sue funzioni sono svolte dal Vice Segretario.

ART. 40 PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera Comunità senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge che determina anche gli emolumenti spettanti per l'esercizio delle loro funzioni. L'emolumento è corrisposto nella forma ed entro i limiti massimi previsti dalla normativa statale.
5. Nell'esercizio delle proprie funzioni i consiglieri si avvalgono della collaborazione degli uffici comunali, dai quali hanno diritto di ottenere le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
6. Il consigliere nell'esercizio del proprio potere di iniziativa può formulare risoluzioni, ordini del giorno, interrogazioni, repliche brevi e mozioni sulle attività del Comune e presentare proposte di deliberazione.
7. Il consigliere ha diritto di intervento sulle risoluzioni, ordini del giorno, interpellanze e mozioni da altri proposte e può essere delegato dal Sindaco a rispondere sulle interpellanze presentate da altri.
8. Il consigliere ha diritto ad avere copia degli atti, dei provvedimenti e dei verbali degli organi del Comune, delle aziende speciali, delle istituzioni, dei consorzi e delle società cui partecipa il Comune.
9. Il consigliere ha diritto di accesso agli uffici degli enti ed aziende richiamati al comma 8, al fine di ottenere notizie ed informazioni utili all'esercizio del mandato. Egli è tenuto al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.
10. Quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune, il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la conferenza dei capigruppo consiliari, e' tenuto a riunire il Consiglio entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta al protocollo generale del Comune, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

ART. 41 DECADENZA DEI CONSIGLIERI

1. La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive del Consiglio Comunale senza giustificati motivi, comporta la decadenza dalla carica di Consigliere Comunale.
2. La decadenza dalla carica di consigliere comunale può essere pronunciata dal Consiglio dopo la conclusione di un procedimento di contestazione dell'addebito disciplinato dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 42 COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale di San Vincenzo si avvale di commissioni istituite nel proprio seno con criterio di proporzionalità ed operanti nell'ambito delle materie di competenza del Consiglio Comunale.
2. Le Commissioni Consiliari del Comune di San Vincenzo a carattere permanente sono:
 - a. 1^a Commissione: Urbanistica - Lavori Pubblici – gestione del territorio
 - b. 2^a Commissione: Personale, Attività Produttive, Turismo, Bilancio e Finanze

- c. 3^a Commissione: Sicurezza Sociale, Sanità, Scuola, Cultura e Sport
 - d. 4^a Commissione: pari opportunità, organi istituzionali, statuto, regolamenti, affari generali
3. Il Consiglio Comunale può istituire altre Commissioni a carattere temporaneo, qualora se ne ravvisi la necessità, con deliberazione da approvare a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
 4. Le Commissioni Consiliari, sia permanenti sia temporanee, non hanno potere deliberante ma esercitano funzioni propositive, di indagine, di istruttoria e consultive operando in collaborazione con gli altri organi di partecipazione popolare previsti dallo statuto.
 5. La presidenza delle commissioni consiliari è attribuita prioritariamente alle minoranze.
 6. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale determina i poteri delle commissioni consiliari e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
 7. Le sedute delle Commissioni consiliari sono di norma pubbliche.
 8. Le Commissioni possono sentire associazioni e/o cittadini interessati.

ART. 43 GRUPPI CONSILIARI

1. Nel Comune di San Vincenzo i gruppi consiliari coincidono con le liste elettorali presentate alle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale, in cui siano compresi i candidati eletti.
2. I gruppi consiliari adottano di norma la stessa denominazione della lista a cui si riferiscono e sono composti da tanti consiglieri quanti sono gli eletti nella lista stessa.
3. Qualora nel corso del periodo di durata del Consiglio uno o più Consiglieri intenda costituire uno o più diversi gruppi consiliari o intendano cambiare la denominazione del gruppo consiliare di appartenenza, devono fornire ampia informazione in merito al Consiglio Comunale ed ai cittadini utilizzando ogni mezzo di informazione consentito.
4. Qualora non sussistano le condizioni politiche per la formazione di gruppi misti, i gruppi consiliari possono essere costituiti anche da un solo consigliere.
5. Entro quindici giorni dalla data della prima convocazione del Consiglio Comunale ogni gruppo consiliare elegge un capogruppo.
6. In caso di mancata elezione per capogruppo si intende il candidato della lista che ha riportato la maggiore cifra individuale.
7. I gruppi consiliari dispongono di adeguate strutture per lo svolgimento della loro attività.
8. I gruppi consiliari svolgono la loro attività istituzionale secondo quanto stabilito dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 44 LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale è organo di governo del Comune che esercita collegialmente le funzioni di indirizzo politico esecutivo e di controllo sull'attività amministrativa e gestionale.
2. Il Sindaco determina con decisione motivata il numero degli Assessori nel provvedimento di nomina della Giunta Comunale. Non possono far parte della Giunta coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità stabilite dalla legge nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi.
3. I componenti della Giunta comunale possono essere scelti anche fra coloro che non fanno parte del Consiglio comunale e che sono in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge.

4. Gli Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale partecipano alle sedute consiliari come relatori sugli oggetti di pertinenza del loro assessorato, ma non hanno diritto di voto e non possono essere conteggiati fra i presenti al fine della legalità delle sedute.
5. Nel provvedimento di nomina degli Assessori deve essere ben motivato l'utilizzo di Assessori esterni sia in riferimento ad una maggiore efficienza amministrativa che per una corretta informazione dei cittadini.
6. Il provvedimento di nomina della Giunta Comunale deve essere reso noto ai Consiglieri Comunali almeno tre giorni prima della data della prima seduta consiliare successiva alle elezioni.

ART. 45 FUNZIONAMENTO E COSTITUZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne dirige e coordina l'attività determinando l'indirizzo politico e amministrativo ed assicurando la collegiale responsabilità delle decisioni, ferme restando le competenze e responsabilità imputabili ai singoli assessori all'attività dei loro assessorati.
2. La Giunta adotta i propri atti deliberativi con votazione a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
4. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni della Giunta e ne cura la verbalizzazione delle sedute. In caso di impossibilità a parteciparvi è sostituito dal Vice Segretario.
5. Quando il Segretario non può partecipare per l'adozione di atti che lo riguardano, il Presidente assegna le sue funzioni ad un assessore.
6. I verbali della Giunta sono costituiti dall'insieme delle deliberazioni adottate secondo l'ordine cronologico di adozione e sono firmati dal Sindaco o chi ne fa le veci e dal Segretario Generale.

ART. 46 – DELEGHE ED INCARICHI

1. Salvo che la legge non lo preveda, non è consentita la delega fra organi di indirizzo e di governo ed organi con funzioni gestionali.
2. La delega tra il Sindaco ed i Consiglieri Comunali è ammessa nei limiti di legge.
3. Il Sindaco può conferire ai Consiglieri Comunali incarichi di fiducia inerenti il funzionamento di uno o più settori della struttura comunale con esclusione di attività gestionali.
4. Il conferimento dell'incarico comporta anche l'esercizio di attività di collaborazione, studio e propulsive limitatamente alle materie di competenza.
5. Il conferimento di incarichi è comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale.

ART. 47 COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione, che non siano riservati dalla Legge e dal presente statuto al Consiglio, e che non rientrano nelle competenze di Legge o statutarie del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Generale, dei dirigenti e responsabili di unità organizzative.
2. La Giunta riferisce almeno una volta all'anno al Consiglio sulla propria attività e collabora con il Sindaco nell'attuazione delle scelte programmatiche fissate dal Consiglio, nei confronti del quale esercita collegialmente attività propositiva e di impulso.
3. Gli atti della Giunta s o n o inviati ai capigruppo consiliari per via telematica.

4. Salvo che la legge non disponga diversamente, la costituzione in giudizio del Comune è deliberata dalla Giunta Comunale.
5. Il Sindaco nella prima riunione della Giunta può assegnare a singoli assessori il compito di sovrintendere, con l'assunzione delle funzioni di direzione politica, a specifici progetti, programmi e attività dell'amministrazione comunale, nel rispetto dei contenuti del documento politico programmatico. In relazione all'incarico come sopra conferito, comprendente compiti di indirizzo e di controllo, di norma, spettano all'assessore l'esecuzione delle funzioni di verifica e vigilanza sull'attività di gestione.

ART. 48 IL SINDACO

1. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione Comunale e dell'attuazione del programma contenente gli indirizzi generali di governo. Egli rappresenta il Comune di San Vincenzo, presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi comunali, al corretto ed efficace espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune di San Vincenzo
2. Il Sindaco riferisce periodicamente al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione dei programmi secondo le modalità stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale
3. Nell'adempimento delle funzioni di definizione degli accordi di programma, il Sindaco ha l'obbligo di informare il Consiglio Comunale riguardo all'andamento della trattativa nonché durante le fasi di svolgimento della stessa.
4. Al Sindaco spetta altresì la nomina dei messi notificatori in conformità a quanto stabilito dal regolamento di organizzazione.
5. Al Sindaco spetta la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi ed il conferimento degli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna a contratto nel rispetto della legge e del presente statuto con riferimento alla competenza dei soggetti nominati

ART. 49 VICE SINDACO

1. Le attribuzioni e la ripartizione delle competenze fra gli assessorati in settori omogenei nonché l'indicazione degli Assessori preposti sono contenute nel provvedimento sindacale di nomina della Giunta Comunale.
2. Il Sindaco attribuisce ad un Assessore le funzioni di Vice Sindaco, perché questo lo sostituisca in tutte le sue competenze in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento del Sindaco o del Vice Sindaco, il Sindaco è sostituito nelle sue funzioni dall'Assessore più anziano di età.
3. Qualora il Sindaco revochi la nomina di uno o più Assessori o comunque ne debba sostituire uno o più, deve provvedervi con atto motivato e darne comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile unitamente al nominativo o ai nominativi.

ART. 50 COMPETENZE DEL SINDACO NEI SERVIZI DI PERTINENZA STATALE

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
 - a. alla tenuta dei registri di stato civile e della popolazione nonché degli adempimenti demandatigli dalla legge in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b. all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c. allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;

2. Il Sindaco altresì sovrintende e coordina le funzioni relative alla protezione civile.
3. Il Sindaco adotta provvedimenti contingibili ed urgenti nelle materie e secondo le modalità stabilite dalla Legge.
4. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di ufficiale di Governo summenzionate.
5. Nelle materie summenzionate, con eccezione della protezione civile, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle sue funzioni ad un Consigliere Comunale per l'esercizio delle stesse nella frazione di San Carlo nelle forme e modi stabiliti da apposito atto regolamentare.

ART. 51 LA RIMOZIONE E LA SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta Comunale non comporta le loro dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica solamente in caso di approvazione di una mozione di sfiducia presentata ed approvata in conformità alle norme di legge.
3. Alla sostituzione di uno o più Assessori provvede il Sindaco con proprio atto.
4. Il procedimento di dimissione, impedimento, rimozione, sospensione, decadenza e quello conseguente al decesso del Sindaco e degli Assessori e' regolato dalla legge.

ART. 52 TUTELA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITÀ

1. Spetta al Sindaco promuovere ogni azione nei riguardi di soggetti pubblici o privati che nell'esercizio delle proprie competenze abbiano prodotto violazioni di interessi espressi dalla comunità.
2. Spetta alla Giunta adottare le iniziative giurisdizionali per la tutela degli interessi dell'Ente sulla base di relazione motivata del dirigente competente per materia.
3. Spetta altresì alla Giunta decidere l'eventuale costituzione in giudizio a seguito di azioni o ricorsi promossi dagli elettori.

ART. 53 APPARTENENZA ASSOCIAZIONI

1. I titolari di cariche elettive, di nomine e designazioni comunali devono rendere pubblica la loro appartenenza ad associazioni al momento del deposito delle liste elettorali
2. I Consiglieri Comunali e gli Assessori, compresi quelli di nomina esterna al Consiglio, depositano presso la Segreteria Generale del Comune una dichiarazione illustrativa della propria appartenenza ad associazioni, qualunque sia la loro finalità, precisandone la denominazione. Le dichiarazioni sono pubblicate per un periodo di 15 giorni all'Albo Pretorio Comunale e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito comunale istituzionale.
3. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese da tutti i candidati alla carica di Sindaco e consigliere comunale al momento della presentazione delle liste. Il Segretario Generale ne assicura la pubblicazione all'albo pretorio per tutto il periodo di durata della campagna elettorale.
4. Il curriculum vitae dei soggetti nominati, delegati o incaricati dal Sindaco e quello degli Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale deve contenere la dichiarazione relativa alle associazioni di appartenenza.

CAPO VI- ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART. 54 - STRUTTURA DEL COMUNE

1. L'organizzazione degli uffici persegue criteri di funzionalità, economicità di gestione, flessibilità, efficienza ed efficacia per il più adeguato esercizio delle funzioni dell'Ente, attribuite o delegate e per la realizzazione degli obiettivi programmatici.
2. La struttura organizzativa comunale ha carattere strumentale rispetto al raggiungimento degli obiettivi programmatici. Essa è stabilita con apposito regolamento che ne definisce l'articolazione.
3. La definizione della struttura organizzativa comunale avviene secondo i seguenti principi generali:
 - efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
 - imparzialità e trasparenza;
 - adeguatezza, funzionalità e flessibilità rispetto agli obiettivi programmatici;
 - autonomia nell'esercizio delle attribuzioni gestionali;
 - individuazione di un responsabile di ogni unità in cui è ripartita la struttura sia riguardo allo svolgimento delle funzioni che al raggiungimento degli obiettivi;
 - incentivazione all'aggiornamento professionale;
 - armonizzazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico con le esigenze dei cittadini;
 - limite minimo della maggiore età per l'accesso ai posti di ruolo;
 - individuazione di procedimenti di selezione che contemperino le esigenze di scelta dei migliori concorrenti e di riduzione dei tempi di espletamento;
 - possibilità di avvalersi di graduatorie di altri Comuni o di attuare graduatorie insieme ad altri enti locali per le assunzioni stagionali.
4. la dotazione organica è articolata in posizioni funzionali distinte per qualifica costituenti il ruolo organico del Comune ed è proporzionata alle funzioni di competenza del Comune ed alle sue risorse finanziarie.
5. L'organizzazione amministrativa del Comune è articolata sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento degli uffici e dei servizi in unità organizzative di due livelli denominati Servizi ed Uffici. Le funzioni di direzione sono attribuite ai responsabili apicali e al segretario generale.
6. I soggetti preposti a svolgere funzioni dirigenziali operano osservando i criteri indicati all'art precedente e le disposizioni contenute nel regolamento degli Uffici e dei Servizi.
7. La responsabilità di direzione, l'esercizio di funzioni, attività e compiti anche obbligatori secondo la vigente normativa, anche con espressa previsione nella dotazione organica dell'Ente, sono attribuiti a tempo determinato e sono revocabili con atto motivato in riferimento ai risultati dell'attività posta in essere ed alle esigenze di organizzazione.
8. Il Comune valorizza e attua il principio di separazione tra attività di indirizzo politico e controllo, proprie degli organi di governo, e le attribuzioni gestionali proprie dei titolari delle funzioni dirigenziali.
9. Le funzioni dirigenziali e gli incarichi di direzione dei Servizi dell'Ente sono conferite dal Sindaco, con atto motivato per un tempo determinato, che non può, comunque, eccedere il mandato del Sindaco.
10. Il personale che svolge la funzione dirigenziale, la esercita in conformità agli indirizzi, alle direttive ed ai criteri definiti dagli organi di governo del Comune, nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari.

ART. 55 – IL SEGRETARIO GENERALE E IL VICE SEGRETARIO

1. La nomina, le competenze, l'attività, lo stato giuridico ed economico ed in genere tutti gli aspetti inerenti il rapporto fra il Segretario Generale ed il Comune sono disciplinati dalla legge.
2. Al fine di coadiuvare il Segretario Generale nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto viene prevista la figura del Vice Segretario.
3. Il Vice Segretario sostituisce il Segretario in caso di assenza, impedimento e vacanza nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione, nonché collabora alla sua attività.
4. Il regolamento di organizzazione disciplina le attribuzioni, le responsabilità e le modalità di copertura del posto nel rispetto del principio del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla carriera del Segretario Comunale.

CAPO VII- ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 56 - I SERVIZI LOCALI

1. Ai sensi del presente capo si intende servizio pubblico locale ogni servizio che venga reso per rispondere ad esigenze ed istanze della collettività amministrata e attraverso il quale si consegue il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Il Comune provvede a gestire i servizi pubblici locali per promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della Comunità locale.
2. Il Consiglio Comunale istituisce i servizi pubblici locali e ne individua la forma di gestione più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio stesso e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa conformandosi comunque alla distinzione delle responsabilità inerenti la funzione di indirizzo - controllo e di gestione. Il Comune si dota di strumenti di verifica in relazione alla qualità dei servizi erogati secondo la modalità gestionale prescelta.
3. Il Comune approva il piano generale dei servizi pubblici svolti dal Comune. Il piano deve indicare: l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione scelta previa valutazione comparativa per il suo esercizio, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione dei singoli servizi, ed il piano finanziario di investimento e gestione.
4. L'assunzione di un nuovo servizio da parte del Comune deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale anche sovracomunale e comprensoriale e agli altri servizi gestiti dal Comune.
5. Il piano dei servizi costituisce un allegato della relazione previsionale e programmatica.
6. La valutazione comparativa deve tener conto di tutte le forme di gestione, ivi comprese quelle di associazione mediante convenzione, unione di Comuni e Consorzio, anche previo accordo di programma.
7. In sede di prima applicazione il Comune effettua una ricognizione dei propri servizi, al fine di valutare se le forme di gestione in atto, anche in riferimento all'ambito territoriale, sia sovracomunale o sia comprensoriale, siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella legge e nello statuto.
8. A seguito delle risultanze derivanti dall'atto di ricognizione, il Comune assume le necessarie iniziative volte alla scelta delle forme ottimali di gestione le cui modalità di

esercizio debbono rendere effettivi principi di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti.

9. Salvo che ciò non risulti possibile per motivi funzionali o economici, il personale dell'ente adibito a servizi per cui sia stata scelta una forma di gestione diversa da quella diretta deve essere assegnato ai nuovi soggetti gestori o mantenuto in servizio presso l'ente stesso nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge anche con gli opportuni e necessari adattamenti della relativa pianta organica.
10. La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì al personale delle aziende speciali, istituzioni e consorzi.
11. Qualunque sia la forma di gestione prescelta per la organizzazione dei servizi d e v o n o essere previsti criteri di rapporto e forme di raccordo fra il soggetto gestore ed il Comune idonei ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.

ART. 57 FORME DI GESTIONE

1. I servizi pubblici locali possono essere gestiti sia nelle forme di cui alla legislazione sull'ordinamento delle autonomie locali, sia nelle altre forme previste dall'ordinamento.
2. Dovranno essere gestiti sulla base di criteri di economicità, efficienza, efficacia:
 - Gestione diretta
 - Gestione tramite Istituzione o Azienda Speciale ex art 114 D.Lgs 267/2000
 - Gestione tramite Società Partecipata o altra forma prevista dall'ordinamento
 - Gestione affidata a soggetti idonei da individuare mediante procedure di evidenza pubblica

ART. 58 ISTITUZIONI

1. Il Comune può istituire una o più Istituzioni per la gestione di servizi di interesse sociale, ivi compresi quelli educativi e culturali, senza rilevanza imprenditoriale.
2. La delibera del Consiglio comunale che costituisce l'Istituzione è approvata con la maggioranza dei Consiglieri in carica. Essa specifica l'ambito di attività dell'Istituzione e individua i mezzi finanziari ed il personale da assegnare all'istituzione medesima.
3. Ogni Istituzione è dotata di autonomia gestionale e ha la capacità di compiere gli atti necessari allo svolgimento delle attività assegnatele, nel rispetto del presente Statuto, dei regolamenti comunali e degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale.

ART 59 AZIENDE SPECIALI

1. L'Azienda Speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, è retta da un proprio statuto deliberato dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei Consiglieri in carica.
2. La delibera che istituisce una nuova azienda speciale deve contenere oltre alle valutazioni di ordine economico-finanziario richieste dalla normativa vigente, la specificazione del capitale conferito, dei mezzi di finanziamento e del personale dipendente del Comune eventualmente trasferito all'azienda medesima.
3. Per le modalità di individuazione della dirigenza, la costituzione della struttura organizzativa, la gestione economica finanziaria e per ogni altro aspetto riguardante il funzionamento dell'Azienda Speciale si rimanda alla legislazione vigente e allo Statuto della medesima nonché ad appositi regolamenti.

ART 60 SOCIETÀ PARTECIPATE

1. Il Comune può promuovere la costituzione o partecipare a società per la gestione di servizi pubblici locali, la promozione e il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia ritenuta necessaria una forma organizzativa alternativa alla gestione diretta o al bando.
2. La partecipazione a società per la gestione di servizi pubblici garantisce la distinzione delle responsabilità di indirizzo e di controllo e di gestione nonché la trasparenza delle relazioni finanziarie.
3. Per le modalità di individuazione della dirigenza, le modalità di esercizio del controllo analogo e ogni altro aspetto riguardante il funzionamento si rimanda alla legislazione vigente e allo Statuto della medesima nonché agli appositi regolamenti.

ART. 61 NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE PARTECIPATE, AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI

1. La nomina degli amministratori delle aziende partecipate, delle aziende speciali e delle istituzioni comunali viene effettuata dal Sindaco sulla base di un documento di indirizzo approvato dal Consiglio Comunale e della normativa vigente.
2. La nomina del direttore delle aziende partecipate, delle aziende speciali e delle istituzioni è disposta dalla Giunta previo concorso pubblico, ovvero avvalendosi di personale a contratto o dei dipendenti dell'ente.
3. La revoca del direttore può essere disposta, con deliberazione del Consiglio e previa contestazione degli addebiti assicurando il diritto di controdeduzione, su proposta della Giunta unitamente al parere del Segretario Comunale, per gravi e persistenti motivi di inefficienza, di incompatibilità o per gravi e ripetute violazioni o inadempienze ai doveri di ufficio.
4. Alla sostituzione del Presidente e dei singoli componenti del Consiglio di amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali dimissionari, revocati dal Consiglio su proposta della Giunta o cessati dalla carica per altra causa provvede nella stessa seduta il Consiglio, su proposta della Giunta.

ART 62 COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI

1. Il Comune ricerca e promuove ogni forma di collaborazione e cooperazione con altri Enti Locali territoriali ed altri soggetti istituzionali, al fine di svolgere attività di interesse comune in ambito territoriale adeguato e/o per esercitare la rappresentanza di interessi comuni in modo più idoneo e rispondente ai principi che ispirano l'azione della Pubblica amministrazione. Mediante forme di collaborazione e cooperazione il Comune può scegliere di gestire servizi e /o funzioni proprie, anche per programmare e realizzare opere ed interventi, in modo da integrare un efficiente sistema locale al servizio della comunità.
2. Il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con le Province, con la Regione, con lo Stato, con la Comunità Europea, con Organizzazioni Internazionali, con altri enti pubblici e privati, attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, ed altre forme di collaborazione nell'interesse comune e per accrescere il numero e la qualità dei servizi da rendere alla popolazione.
3. Il Comune partecipa con proprie proposte alle attività di programmazione ed alla gestione delle attività amministrative di rilevante interesse provinciale, concorrendo alla determinazione dei fini, degli obiettivi e degli strumenti, in relazione ai progetti, alle attività e alle opere, nell'ambito delle iniziative di programmazione concordate con la Provincia di riferimento.

4. Congiuntamente alla Provincia, il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, provvede inoltre, per quanto di propria competenza, alla loro specifica attuazione.
5. Il Comune ispirandosi a principi di cui al comma 1 del presente articolo, può gestire in forma associata sia i servizi pubblici che le funzioni di competenza, costituendo uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli Enti aderenti. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta ricevere da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi. Nel caso di gestione in forma associata, l'atto costitutivo degli organismi associativi, deve prevedere strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli Enti aderenti.
6. E' di competenza del Consiglio Comunale deliberare l'adesione del Comune alle forme associative comunque denominate, la costituzione di soggetti giuridici distinti in cui sia parte l'Ente, l'approvazione dei relativi atti costitutivi e delle convenzioni per l'eventuale gestione dei servizi e/o delle funzioni.

ART. 63 ASSOCIAZIONISMO, COOPERAZIONE E ASSISTENZA ALLE DISABILITA'

1. Il sistema dei rapporti con gli altri Comuni e la Provincia deve essere sviluppato e valorizzato utilizzando e promuovendo le forme associative più idonee, tra quelle previste dalla legge, all'esercizio delle attività ed alle finalità da perseguire.
2. Apposito regolamento disciplinerà l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge.
3. L'azione amministrativa dovrà contemplare la promozione di provvedimenti finalizzati al superamento di tutti gli impedimenti e le barriere fisiche e non che impediscono il pieno godimento dei principi costituzionali a tutti i cittadini.

ART 64 INDIRIZZO, VIGILANZA E CONTROLLO

1. Qualunque sia la forma di gestione prescelta per l'organizzazione dei servizi, dovranno prevedersi criteri di rapporto tra il Comune ed il soggetto gestore idonei ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse secondo gli indirizzi del Consiglio comunale.
2. In particolare per la gestione dei servizi sociali potrà essere prevista la partecipazione delle organizzazioni degli utenti con compiti di proposta, di controllo e di verifica della qualità, quantità ed accessibilità dei servizi erogati.
3. Il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio, quest'ultimo avvalendosi delle commissioni consiliari competenti, vigilano su enti, istituzioni, associazioni, fondazioni, consorzi, aziende e società in cui vi sia la partecipazione del Comune .
4. I rappresentanti del Comune nominati presso enti, istituzioni, associazioni, fondazioni, consorzi, aziende e società devono riferire in via anticipata al Sindaco, sulle proposte relative a decisioni strategiche, sugli atti di programmazione e sull'andamento dell'attività degli stessi soggetti in cui il Comune è rappresentato, al fine di verificare la compatibilità della attività degli stessi enti partecipati con i programmi del Comune. Nel caso venga loro affidata la gestione di servizi pubblici locali, devono conformare la propria azione agli indirizzi generali approvati dal Consiglio comunale.
5. Gli amministratori di enti, istituzioni, associazioni, fondazioni consorzi, aziende e società cui sia affidata la gestione di servizi pubblici locali, sono tenuti a relazionare almeno semestralmente al Consiglio o alle competenti commissioni circa l'andamento

dei servizi affidati in gestione, circa la situazione economico-finanziaria, la qualità dei servizi erogati e gli obiettivi perseguiti e raggiunti.

CAPO VIII- FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 65 GESTIONE FINANZIARIA

1. Il bilancio deve essere strutturato in modo da garantire la conformità dell'attività economico - finanziaria agli obiettivi fissati dagli atti di programmazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in conformità al bilancio di previsione annuale e pluriennale; i risultati di gestione sono rilevati attraverso contabilità economica e dimostrati nel rendiconto di gestione.
3. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono deliberati dal Consiglio comunale nelle forme e nei termini stabiliti dalla legge e disciplinati nel regolamento di contabilità
4. Coerentemente con quanto stabilito dallo Statuto Comunale e dal Regolamento comunale di contabilità sono acquisite a bilancio le proposte derivanti dal percorso del bilancio partecipativo.

ART. 66 ATTIVITÀ DI CONTROLLO

1. L'attività di controllo è tesa a valutare la correttezza e l'adeguatezza delle modalità di attuazione degli obiettivi, con particolare riferimento alla congruenza degli obiettivi operativi prescelti, delle scelte operative effettuate, dell'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e materiali, tenuto conto degli eventuali fattori ostativi.
2. Nel regolamento di contabilità il Consiglio comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.
3. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

ART. 67 IL REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore dei conti collabora con il Consiglio Comunale e svolge le funzioni attribuitegli dalla legge e dal regolamento di contabilità che ne disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali.

ART. 68 GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

1. I beni comunali sono gestiti secondo criteri di conservazione e salvaguardia con particolare riguardo all'obiettivo di dotare la comunità di strutture e spazi necessari alle sue mutevoli esigenze.
2. Le modalità della gestione sono indicate in appositi atti regolamentari che individuano salvaguardie idonee a disincentivare l'alienazione del patrimonio a meno che tale alienazione non si renda necessaria per nuovi investimenti riconosciuti di pari o superiore valore per la comunità o per motivi di riequilibrio finanziario.

ART. 69 TESORERIA

1. Il Comune di San Vincenzo affida in gestione a terzi il servizio di Tesoreria in conformità alle leggi vigenti ed al regolamento di contabilità.

CAPO IX NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 70 I REGOLAMENTI

1. Il Consiglio Comunale delibera i regolamenti in conformità al presente statuto.

ART. 71 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio on-line per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.

